

Procedura di Valutazione di impatto ambientale del Masterplan dell'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino – ID_VIP: 3276

Osservazioni del “Comitato per la riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto di Ciampino (CRIAAC)”

14/12/2021

OSSERVAZIONE N. 1

Con riferimento al documento integrativo “Integrazioni del 05/11/2021 - RELAZIONE GENERALE”, presentato dal proponente il 05/11/2021, (LINK: <https://va.minambiente.it/File/Documento/552430>) e a quanto riportato nei paragrafi e alle pagine:

2.2.5 Pianificazione Negoziata.....	23
3.2.5 Pianificazione Negoziata.....	119
4.2.5 Pianificazione Negoziata.....	163
5.2.5 Pianificazione Negoziata.....	219

Si fa osservare quanto segue:

alla pagina 23 è riportato il seguente testo:

“2.2.5 Pianificazione Negoziata

Nell’ambito del presente Studio è stata considerata la cosiddetta pianificazione negoziata, ovvero quel tipo di pianificazione, intesa dalla legge n. 662/1996, «... concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza».

Tale tipologia di pianificazione ha lo scopo di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie mediante diverse forme di accordo quali le Intese istituzionali di programma, gli Accordi di programma quadro, i Patti territoriali ed i Contratti di programma.

Premesso che, come ovvio, la pianificazione negoziata costituisce una tipologia pianificatoria riferibile ad un diversificato insieme di settori, stante l’oggetto del presente studio, l’attenzione è stata specificatamente centrata su quello della mobilità e dei trasporti.

All’interno di detto ambito tematico e con specifico riferimento all’Aeroporto di Ciampino - Roma, i principali atti riferibili alla pianificazione negoziata sono così individuabili:

- *Convenzione e Contratto di Programma tra ENAC ed ADR,*
- *Accordi di Programma Quadro (APQ), stipulati nell’ambito dell’intesa Istituzionale di*

Programma tra lo Stato e le Regioni.”

Il testo riportato alla pagina 23 del citato documento, si riferisce al contenuto dell’Art. 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1966 n. 662 e **contiene errori e fraintendimenti**. Infatti, il testo dell’Art. 2 comma 203 della Legge 662/1996 (vigente al 11/12/2021 e reperibile al link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23:662>) è il seguente:

“LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”

Vigente al: 11-12-2021

<la legge 662/1996 è composta da due articoli:>

“Art. 1

Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza”

<composto da 267 comma (da Art.1/comma 1 a Art.1/comma 267)>

Art. 2

Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo

<composto da 217 comma (da Art.2/comma 1 a Art.2/comma 217)>

<il comma 203 dell'Art. 2 recita:>

...

“203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

- a) *"Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;*
- b) *"Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;*
- c) *"Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle*

singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;"

Come si può osservare confrontando i due testi, che sono ben diversi, si evidenzia che:

1. il testo dell'Articolo 2 comma 203 della legge 662/1996, vigente all'11/12/2021, non parla di "pianificazione" negoziata ma di "programmazione negoziata". Pur essendo simili, i due termini nel campo economico e manageriale hanno tipicamente significati molto diversi: la pianificazione richiama attività che si riferiscono alla stesura di strategie e di insiemi di piani rispondenti a tali strategie; la programmazione richiama invece attività già pianificate e individuate che devono essere dettagliate tramite programmi economici e industriali di attuazione nel tempo.
2. la "Programmazione negoziata" - punto a) dell'Articolo 2 comma 203 - non contiene al suo interno i possibili strumenti: "Intese istituzionali di programma, gli Accordi di programma quadro, i Patti territoriali ed i Contratti di programma". Prima di tutto il "contratto di programma" non esiste più nel testo vigente del citato Articolo 2 comma 203 della legge 662/1996, poi "programmazione negoziata", "intese istituzionali di programma", "accordi di programma quadro" e "patti territoriali" costituiscono rispettivamente i punti a), b), c) e d) del comma 203 e sono individuati come tipi di "accordi", diversi e di pari dignità, proposti dal vigente Articolo 2 comma 203 della legge 662/1996 per "regolare" "*Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali*

e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti.”.

3. Si fa notare che in tutta la documentazione allegata al “DPCM del 21 dicembre 2012 approvativo dell'Atto unico stipulato tra ENAC - AdR S.p.A in data 25 ottobre 2012 costituito dalla Convenzione per la gestione totale del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di programma in deroga (Titolo II), corredato dai relativi allegati.” (reperibile al link: <https://www.enac.gov.it/aeroporti/gestioni-aeroportuali-regolazione-tariffaria/contratti-di-programma/contratti-di-programma-ai-sensi-della-l-3-agosto-2009-n-102-e-ss-mm/stipulati/enac-adr-aeroporti-di-roma>), gli unici punti nei quali compare qualche riferimento al citato Articolo 2 comma 203 della Legge 662/1996 o alla Legge stessa, sono:

- a. nell'articolo 21 del Titolo II del documento “Convenzione e contratto di programma Enac - AdR” e con riferimento al solo Titolo II della Convenzione e alla sola tariffazione pluriennale e modalità del suo aggiornamento:
ARTICOLO 21 - CONTRATTO DI PROGRAMMA E SUA DURATA
“1. Le disposizioni del presente Titolo II costituiscono, nell'ambito della deroga introdotta all'art. 17, comma 34bis, dal Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, l'accordo negoziale programmatico con il quale l'ENAC e la Concessionaria fissano i principi ed i criteri in base ai quali provvedono a definire il sistema di tariffazione pluriennale e le modalità di suo periodico aggiornamento e che, incardinati sul riconoscimento del regime tariffario del "dual till", restano validi per l'intera durata della concessione. Tali principi e criteri costituiscono elementi essenziali del presente Titolo II e ne orientano la complessiva interpretazione.”
- b. ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E FACOLTÀ DELLA CONCESSIONARIA, COMMA 4, relativo alla misura del canone di concessione, cita l'Art. 2 comma 188 della Legge 662/1996 che non ha alcuna relazione con il comma 203 della medesima Legge.
“4. La Concessionaria corrisponde all'ENAC il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora a seguito di disposizioni normative e/o di provvedimenti amministrativi dovesse essere modificata la misura del canone di concessione rispetto a quella indicata al presente comma, o introdotte forme di tassazione ad effetto equivalente a carico della Concessionaria, quest'ultima avrà diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso, determinato con le modalità di cui agli artt. 32, comma 7, e 37.”
- c. Nessun riferimento è presente nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, di approvazione dell'Atto unico costituito dalla Convenzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di programma in deroga (Titolo II) e relativi allegati,

Per quanto sopra esposto, si richiede:

alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, e al Responsabile del Procedimento che vogliano verificare l'esattezza dei dati riportati nella documentazione presentata dal proponente e vogliano respingere il documento “IT720-5” “Integrazioni del 05/11/2021 -

RELAZIONE GENERALE” per quanto riguarda i paragrafi: 2.2.5 Pianificazione Negoziata (pag 23), 3.2.5 Pianificazione Negoziata (pag. 119), 4.2.5 Pianificazione Negoziata (pag. 163) e 5.2.5 Pianificazione Negoziata (pag. 219)”, in quanto contenente dati errati e falsanti, richiedendo al proponente di fornire una nuova documentazione, contenente informazioni corrette e complete.

OSSERVAZIONE N. 2

Con riferimento al documento integrativo “Integrazioni del 05/11/2021 - RELAZIONE GENERALE”, presentato dal proponente il 05/11/2021, (LINK: <https://va.minambiente.it/File/Documento/552430>) e a quanto riportato nei paragrafi e alle pagine da 69 a 71, nel capitolo “**2.3.3 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo**”.

Nel paragrafo “**2.3.3.1.1 Ambiente idrico superficiale**”, alla pagina 70, si legge:

“Il sedime aeroportuale ricade interamente nel bacino del Fiume Almona, caratterizzato da un reticolo idrografico particolarmente strutturato, costituito dall'asta principale, che scorre al centro della valle, e da canali secondari che bordano i lati della piana alluvionale, tra cui Fosso patatona, Fosso dell'Acqua Mariana e Marrana della Caffarella, alimentati dalle numerose risorgive presenti. Il bacino ha una superficie di circa 40 km². Esso si sviluppa, in direzione nord-ovest-sud-est, dalle propaggini settentrionali dell'apparato vulcanico dei Colli Albani (pendici nord-occidentali di Monte Cavo) sino all'area dell'ex Cartiera Latina, dove il fiume viene convogliato nel collettore fognante che porta le acque al depuratore di Roma Sud.”

Nel paragrafo “**2.3.3.1.3 Stato qualitativo delle acque superficiali**”, a pagina 70, si legge:

“Lo stato qualitativo delle acque superficiali nel corso del 1999 è stato ricostruito sulla base dello studio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica intitolato “Acque correnti in ambiente urbano: il Parco Regionale dell'Appia Antica di Roma”, pubblicato nel 2003, che riporta i dati ed i risultati evinti dalla fase sperimentale condotta: due campagne annuali (1998-1999 e 2000-2001) di analisi delle acque effettuate attraverso campionamenti a cadenza stagionale.

Sono state condotte, tra le altre, analisi di tipo chimico-fisico, chimico, microbiologico e biologico ed idrologico. Lo Studio è stato condotto in conformità alla classificazione dei corpi idrici superficiali prevista dal D.Lgs. 152/99, in cui sono riportati valori numerici di riferimento attraverso i quali è possibile effettuare la classificazione ambientale del corpo idrico sottoposto a monitoraggio.

Nell'ambito della prima campagna sono state individuate 12 stazioni di monitoraggio, disposte lungo vari corsi d'acqua all'interno del Parco dell'Appia Antica. In Tabella 2-38 sono riportati i nomi delle stazioni.

Nella tabella sono riportate le seguenti stazioni di monitoraggio;

- Fosso dello Statuario-Almona (4 stazioni);
- Marrana della Caffarella ramo destro (2 stazioni);
- Marrana della Caffarella ramo sinistro (2 stazioni);

- Fosso Acqua Mariana-Patatona (2 stazioni);
 - Fosso delle Cornacchiole (1 stazione);
 - Fosso di Fiorano (1 stazione)
- alla successiva pagina 71, si legge:

“Dalle attività di monitoraggio condotte durante la prima campagna (1998-1999), si è dedotta la seguente caratterizzazione dei corpi idrici superficiali, sviluppata coerentemente con quanto previsto dalla normativa allora vigente, i.e. D.Lgs. 152/99.

I dati ricavati dalla prima campagna di monitoraggio presentano per la rete idrografica in studio, un quadro di generale compromissione e di scarsa qualità delle acque superficiali. Inoltre, dai rilievi delle portate dei corsi d'acqua, si è dedotto come l'intero reticolo idrografico abbia un andamento disomogeneo, dunque non influenzato significativamente dalla stagionalità delle precipitazioni meteoriche, bensì condizionato dagli scarichi civili e dagli interventi di regimazione idraulica, che risultano in grado di alterare in modo significativo gli schemi di circolazione dell'acqua all'interno della rete idrologica.”

Si osserva quanto segue:

Il depuratore dell'aeroporto di Ciampino esiste almeno dal 2001, come si può rilevare agevolmente dalla funzione “scorrimento temporale” di Google Earth.

Si trova a ridosso del confine nord del sedime aeroportuale, in prossimità della Via Appia Nuova e degli edifici dell'Istituto Sieroterapico Sperimentale di Lazio e Toscana. Questo depuratore immette le acque reflue nel Fosso Statuario che si manifesta poco distante, lungo il fianco esterno del sedime, a contatto con la Via Appia Nuova. Le acque reflue del depuratore si immettono nel fosso nel punto in cui questo viene canalizzato in un condotto che passa sotto la Via Appia Nuova. Il Fosso Statuario si immette poi nel fiume Almone.

Considerato che,

- come riportato nel paragrafo “2.3.3.1.3 - Stato qualitativo delle acque superficiali”, è stato condotto uno studio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica intitolato “Acque correnti in ambiente urbano: il Parco Regionale dell'Appia Antica di Roma”, comprendente “i dati ed i risultati evinti dalla fase sperimentale condotta: due campagne annuali (1998-1999 e 2000-2001) di analisi delle acque effettuate attraverso campionamenti a cadenza stagionale.
- Come si evince da altre parti del documento integrativo “Integrazioni del 05/11/2021 - RELAZIONE GENERALE”, presentato dal proponente Enac, si dispone di informazioni, anche ricavate da sistemi di simulazione, che avrebbero consentito di ipotizzare attendibilmente l'attività complessiva dell'aeroporto, in termini di superficie e struttura del sedime aeroportuale, delle quantità di aeromobili, passeggeri e accompagnatori, mezzi operativi e di locomozione circolanti nel sedime, personale operante nell'aeroporto, operazioni di manutenzione ordinaria di aeromobili, di mezzi d'opera, di impianti e infrastrutturali. Tutto questo avrebbe presumibilmente consentito di fare un'ipotesi, in tali termini attendibile, del contributo che l'aeroporto nel suo complesso, tramite il già esistente depuratore apportava, nei periodi considerati e a partire dal Fosso Statuario, alla rete di corsi d'acqua superficiali sopra riportati.

Per quanto sopra esposto, si richiede:

alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, e al Responsabile del Procedimento che vogliono verificare l'esattezza dei dati riportati nella documentazione presentata dal proponente e vogliono respingere il documento "IT720-5" **"Integrazioni del 05/11/2021 - RELAZIONE GENERALE"** per quanto riguarda il capitolo **"2.3.3 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo"**, in quanto mancante dell'informazione fondamentale relativa al contributo e alla qualità dei reflui prodotti complessivamente dall'aeroporto e immessi, tramite il già esistente depuratore, attraverso il Fosso Statuario, nella rete richiedendo al proponente di fornire una nuova documentazione, contenente informazioni corrette e complete.

Si segnala che anche per la rimanente parte del "Masterplan dell'Aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino - Roma", con anno base 2013, il proponente Enac non ha fornito i dati relativi ai reflui immessi, tramite il depuratore e il Fosso Statuario, nella rete delle acque superficiali.

Roberto Barcaroli
portavoce del
Comitato per la Riduzione dell'Impatto
Ambientale dell'Aeroporto di Ciampino (CRIAAC)

Cell. +39 335 6826497

Pec: roberto_barcaroli@pec.it

Mail: r.barcaroli99@gmail.com